

15 MAGGIO 2025

**Le Problematiche Operative del
Riconoscimento della Cittadinanza
Italiana
Ius Sanguinis**

RELATORE – AVV. CONCETTINA SOLDVIERI

ASMEL

ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ
E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI
LOCALI

CONTATTI

WWW.ASMEL.EU

800165654 INT.3

WEBINAR@ASMEL.EU

Avv. Concettina Soldovieri

- ▶ Sono un avvocato, specializzata in diritto amministrativo e della cittadinanza e dell'immigrazione con oltre 20 anni di esperienza nel settore. Ho fornito assistenza legale a cittadini provenienti da oltre 20 paesi, supportandoli sia in ambito amministrativo sia in sede giudiziaria. Attualmente, collaboro con professionisti in otto stati con una significativa presenza di discendenti italiani, tra cui Argentina, Venezuela, Uruguay, Brasile, Ecuador, Paraguay, USA e Regno Unito. Nelle mie aree di specializzazione, ho tenuto numerosi incontri di formazione online come docente, principalmente a favore di professionisti e cittadini stranieri.
- ▶ Inoltre, ho una esperienza di oltre venti anni nel settore del diritto urbanistico-edilizio, dell'ambiente e dei contratti pubblici, fornendo assistenza e consulenza giuridica, giudiziale e extra-giudiziaria, a favore di p.a. e privati, sia settori nei quali ho avuto l'opportunità di lavorare e coordinare team di avvocati e gruppi professionali multidisciplinari, sia in Italia sia all' estero.
- ▶ Oriento la mia attività al raggiungimento del miglior risultato per i miei assistiti, siano essi privati o soggetti pubblici, nell'assoluto rispetto dell'etica professionale. Ritengo essenziale ampliare la mia formazione e esperienza costantemente e, per questa ragione, spesso affianco colleghi specializzati in altri settori, quali il diritto civile ed il diritto penale, occupandomi soprattutto degli aspetti legati al diritto amministrativo.



Sessione 2:

Gestione delle Iscrizioni Anagrafiche, Permesso di Soggiorno e Titoli per la Cittadinanza

Argomenti della Seconda Sessione:

Argomenti della Seconda Sessione:

- 1. Dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 2002 sulle iscrizioni anagrafiche Titoli di Soggiorno (Contratti, Comodato e Ospitalità) e la Cittadinanza**
- 2. Il Permesso di Soggiorno per Attesa di Cittadinanza: Problemi e Procedure**
- 3. Trascrizione degli Atti di Riconoscimento e delle Sentenze di Riconoscimento della Cittadinanza**

Iscrizione anagrafica

La Circolare del Ministero dell'Interno del 2002 e la K28

- ❑ La circolare ministeriale del 2002 prevede i discendenti di cittadini italiani possono essere iscritti in anagrafe in Italia.
- ❑ Documenti: Passaporto - Atti autentici muniti di traduzione ed apostille - titolo di soggiorno (locazione, comodato, ospitalità) - Permesso di soggiorno
- ❑ La effettiva permanenza sul territorio va accertata (Circ. 77/2024)

La Circolare Min. Interno K.28.1 del 1991

Premesso che, ai sensi dell'**art. 1 della Legge 91/92**, è cittadino per nascita "il figlio di padre o di madre cittadini" e che l'assetto previgente all'entrata in vigore del **D.L. 36/2025** non prevedeva limiti di generazione nella trasmissione della cittadinanza italiana per la prole nata all'estero, la disciplina procedurale amministrativa per il riconoscimento dello status civitatis si rinviene ancora nella **Circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991** ("Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano").

Il riconoscimento dello status civitatis, come indicato nella circolare, prevede l'accertamento da parte del **Sindaco** di alcune circostanze atte a comprovare il possesso della cittadinanza italiana, da attestare tramite documenti che provino inequivocabilmente la titolarità di tale status senza interruzione tra generazioni.

1. Il prerequisito della residenza nella circolare K.28.1 del 1991

La circolare disciplina in modo chiaro il criterio di competenza per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis:

- **Il Console italiano** per gli istanti stranieri di origine italiana **residenti all'estero**.
- **Il Sindaco del Comune di residenza** per gli istanti stranieri di origine italiana **residenti in Italia**.

La circolare chiarisce che "*l'iscrizione anagrafica di queste persone, entrate in Italia con passaporto straniero, deve seguire le modalità disciplinanti l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente degli stranieri e presuppone, da parte degli interessati, l'espletamento degli adempimenti di cui alle disposizioni vigenti in materia*".

L'**art. 3 del D.P.R. 223/1989** stabilisce che: > "*Per persone residenti nel comune si intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata.*"

La circolare non lascia dubbi: **solo i cittadini stranieri di origine italiana dimoranti abitualmente in Italia possono instaurare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza presso i Comuni**, in quanto iscritti nell'**Anagrafe della Popolazione Residente**, oggi confluita nell'**Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente**.

[Le Circolari Min. Interno n. 32/2007 e 52/2007 circ-032-servdemo-13-06-2007.pdf](#)

Con la Circolare 32/2007, intitolata "*Legge 28 maggio 2007, n. 68. Soppressione del permesso di soggiorno per turismo. Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita*", veniva comunicata l'entrata in vigore della Legge 68/2007, che **ha eliminato il permesso di soggiorno per soggiorni di breve durata inferiori a tre mesi.**

Secondo la Legge 68/2007, per i soggiorni inferiori a tre mesi (turismo, affari, ecc.), il titolo utile al regolare soggiorno in Italia è:

- La dichiarazione di presenza resa all'Autorità di frontiera.
- La ricevuta della dichiarazione di presenza, da rendere al Questore entro 8 giorni dall'ingresso, nel caso di arrivo da Paesi Schengen.

La Circolare 32/2007 chiarisce che: > "La ricevuta di tale dichiarazione... si ritiene che possa costituire titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis."

- ▶ Tale previsione è coerente con la precedente Circolare Ministero dell'Interno n. 29/2002, che stabiliva: > "Si ritiene che si debba procedere all'iscrizione nei registri anagrafici dei discendenti di cittadini italiani per nascita in possesso di un valido permesso di soggiorno, indipendentemente dalla durata dello stesso e dal titolo per il quale viene concesso."

Iscrizione anagrafica

1. Evoluzione delle Circolari Ministeriali sul riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis

Con la **Circolare 29/2002**, l'iscrizione anagrafica degli italo-discendenti avveniva solo per i titolari di **permesso di soggiorno**, anche se di breve durata. Successivamente, le **Circolari n. 32/2007 e n. 52/2007** hanno modificato tale criterio, stabilendo che l'iscrizione anagrafica potesse avvenire **anche senza permesso di soggiorno**, differenziandosi così dalla normativa applicata agli altri cittadini stranieri.

2. Verifica preliminare dell'istanza da parte dell'Ufficiale di Stato Civile

Prima di concedere l'iscrizione anagrafica ai fini della procedura iure sanguinis, l'**Ufficiale di Stato Civile** effettua una **preliminare verifica dei documenti**. Tale controllo, però, **non sostituisce l'iter procedurale**, che potrebbe comunque concludersi negativamente.

Dopo la presentazione della **dichiarazione di residenza**, che ha effetti giuridici dalla data di deposito e deve essere confermata **entro due giorni**, l'interessato può **presentare istanza di riconoscimento della cittadinanza**. Gli accertamenti sui requisiti per l'iscrizione anagrafica devono concludersi **entro 45 giorni**.

Iscrizione anagrafica

3. Conseguenze dell'esito negativo della verifica anagrafica

Se gli accertamenti **rivelano dichiarazioni non veritiere**, si applicano le disposizioni degli:

- **Art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000**, che prevedono la **decadenza dai benefici** derivanti dalla dichiarazione falsa e la rilevanza penale della dichiarazione mendace.
- **Art. 19, comma 3, D.P.R. 223/1989**, che dispone la **segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza** delle eventuali discordanze.
- ▶ Dal punto di vista anagrafico, in caso di esito negativo, *il cittadino viene **cancellato retroattivamente dall'Anagrafe***, perdendo il presupposto per incardinare la procedura di riconoscimento della cittadinanza presso il Comune.
- ▶ Modello per cancellazione [APR4 per cancellazione.pdf](#)

Iscrizione anagrafica

Con la **Circolare 77/2024**, il Ministero dell'Interno ha ribadito la **necessità di controlli** sulla presenza effettiva del richiedente presso il domicilio dichiarato. [circ-dait-077-servdemo-24-09-2024 \[Permesso di soggiorno\].pdf](#)

Gli accertamenti: [verbale di ispezione](#) (allegato alla circolare 23/2023) [circ-dait-023-servdemo-01-03-2023-all1-modello.pdf](#)

> *"Alcune prefetture hanno segnalato procedimenti penali pendenti per condotte illecite emerse nell'ambito dei procedimenti in questione. Si ribadisce la necessità dell'effettuazione di controlli relativi all'effettiva presenza del richiedente presso l'indirizzo di residenza dichiarato all'ufficio Anagrafe."*

Tuttavia, la circolare **non chiarisce esplicitamente** che l'iscrizione anagrafica debba basarsi **sulla dimora abituale**, lasciando spazio a interpretazioni che legano la registrazione alla **semplice presenza fisica**.

7. Interpretazione giurisprudenziale della residenza

Secondo la **giurisprudenza della Corte di Cassazione** (Cass. Civ., sez. VI, **28/05/2018 n. 13241**), la residenza è determinata da: **Elemento oggettivo**: permanenza in un determinato luogo. **Elemento soggettivo**: intenzione di **stabilirvisi stabilmente**.

Anche precedenti decisioni (Cass. Civ., **6/7/1983 n. 4525**) hanno confermato che: > *"Non è necessario che la permanenza si sia protratta per tempo lungo, ma è sufficiente accertare che la persona abbia fissato la propria dimora con l'intenzione di stabilirvisi in modo non temporaneo."*

La Circolare 77/2024 mira A **ELIMINARE le prassi irregolari**

Iscrizione anagrafica

4. Effetti delle Circolari: il presupposto della dimora abituale

Le circolari hanno introdotto la possibilità di iscrizione **senza permesso di soggiorno**, ma il concetto di **soggiorno breve è incompatibile** con la **dimora abituale**, prevista per l'iscrizione anagrafica.

Al fine di chiarire l'accertamento da effettuare dopo la dichiarazione di residenza, il Ministero dell'Interno ha ricevuto richieste di chiarimento su:

- **Necessità di verificare la disponibilità di un alloggio**, come requisito formale per incardinare la procedura.
- **Necessità di accertare la dimora abituale**, secondo criteri anagrafici consolidati.
- ▶ Tuttavia, in molti Comuni, la prassi si è limitata a una verifica della **presenza fisica** del richiedente, generando interpretazioni **non uniformi** delle circolari.

Iscrizione anagrafica

▶ Verifica preliminare documentazione e iscrizione

- ❖ Affinché l'interessato possa essere legittimato a richiedere l'iscrizione anagrafica con finalità di instaurare il procedimento di riconoscimento cittadinanza, valendosi quindi delle procedure dettate dalle predette circolari, *l'Ufficiale di Stato Civile effettua una preliminare sommaria verifica dei documenti a corredo dell'istanza "iure sanguinis"*.
- ❖ Tale controllo preliminare non sostituisce in alcun modo l'iter procedurale che avrà inizio dopo la formale presentazione di richiesta di riconoscimento cittadinanza, che potrebbe pertanto concludersi negativamente.
- ❖ Ricevuta la dichiarazione di residenza, i cui effetti giuridici, va ricordato, decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione stessa e confermata, secondo le norme anagrafiche, entro i due giorni successivi, la persona ha titolo per presentare istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana. Gli accertamenti sui requisiti per l'iscrizione anagrafica vengono invece svolti, e devono concludersi, nei 45 giorni successivi.
 - ▶ (Cfr. dossier Senato: Contributo audizioni informali sui ddl n. 1432 (d-l 36/2025 - disposizioni urgenti in materia di cittadinanza) e nn. 98 e conn. (disposizioni in materia di riacquisto della cittadinanza italiana) su DDL N.1432 D.L.36/2025)

Iscrizione anagrafica

5. Prassi e criticità dell'iscrizione anagrafica per iure sanguinis

- ▶ Molti richiedenti dichiarano esplicitamente che il loro soggiorno in Italia è **finalizzato esclusivamente alla procedura di riconoscimento** e cesserà una volta ottenuta la cittadinanza.
- ▶ Solo pochi decidono di rimanere in Italia dopo il riconoscimento, mentre la maggior parte si iscrive **all'A.I.R.E.**, indicando la permanenza nello Stato di origine o il trasferimento in altri paesi dell'UE.
- ▶ LA PIATTAFORMA ASMEL E L'ACCOMPAGNAMENTO **Piattaforma digitale [ItaLink](#)**

Il Permesso di Soggiorno per Attesa di Cittadinanza: Problemi e Procedure

1. Il Permesso di Soggiorno per Attesa di Cittadinanza: Problemi e Procedure

- Analisi delle procedure relative al **permesso di soggiorno per attesa di cittadinanza** e ai **rinnovi** delle pratiche da parte dei comuni.
- Esame delle problematiche che i comuni devono affrontare quando il permesso di soggiorno è in fase di rinnovo, e delle corrette modalità di gestione di queste pratiche.

Il Permesso di Soggiorno per Attesa di Cittadinanza: Problemi e Procedure

MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI- **Circolare n. 77/2024 DEL 24/09/2024**

OGGETTO: *Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani nell'ambito del procedimento per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis.*

[...] Si evidenzia, peraltro, che **la dichiarazione di presenza** consente il regolare soggiorno del cittadino straniero nel territorio nazionale **per un periodo massimo di tre mesi** o comunque per il periodo eventualmente inferiore previsto nel visto di ingresso, **decorso il quale è necessario**

il permesso di soggiorno.

*Pertanto, si invitano le Amministrazioni comunali, nelle more dell'espletamento della procedura per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, a richiedere la presentazione della **ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza** di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), del DPR n. 394/1999, o di altra tipologia di permesso di cui eventualmente ricorrano i **requisiti**, e ad effettuare regolari controlli circa l'effettiva permanenza del richiedente nel territorio nazionale, atteso che su tale presupposto si radica la competenza del Comune all'accertamento del possesso dello status civitatis.*

Il Permesso di Soggiorno per Attesa di Cittadinanza: Problemi e Procedure

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394.

ART. 11: Rilascio del permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:

- a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo; b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;
- c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento;**

Il Permesso di Soggiorno per Attesa di Cittadinanza: Problemi e Procedure

Secondo la norma, il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza può essere rilasciato solo allo straniero che sia titolare di **permesso di soggiorno per altri motivi**.

Tuttavia, coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il [riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis](#) possono chiedere l'iscrizione anagrafica, [con la sola ricevuta della dichiarazione di presenza](#) resa al momento dell'ingresso in Italia all'Autorità di frontiera, come chiarito dalla [Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 13 giugno 2007](#), avente ad oggetto «*Legge 28 maggio 2007, n. 68. Soppressione del permesso di soggiorno per turismo. Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita*».

«La ricevuta di tale dichiarazione, resa dagli interessati nei sensi sopraesposti, si ritiene che possa costituire titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis", in relazione a quanto disposto con [la circolare n. 29 \(2002\)](#)».

Ottenuta l'iscrizione anagrafica, il richiedente cittadinanza iure sanguinis, può inoltrare richiesta di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza

*PRASSI: VERIFICA VISTO DI INGRESSO E RICEVUTA PERMESSO DI SOGGIORNO

Il Permesso di Soggiorno per Attesa di Cittadinanza: Problemi e Procedure

Quando si deve richiedere il permesso di soggiorno?

1. l'interessato **è già in Italia per richiedere la cittadinanza italiana iure sanguinis in via amministrativa, e ha superato – o sta per superare – il periodo di 90 giorni dalla dichiarazione di presenza, e quindi, per poter proseguire regolarmente il proprio soggiorno, ha bisogno di chiedere il rilascio del permesso di soggiorno** per attesa cittadinanza;
2. **l'interessato ha presentato la richiesta di cittadinanza in via giudiziale, materna o paterna**; pur non avendo necessità di trasferirsi, essendo rappresentato dall'Avvocato munito di procura speciale, desidera tuttavia andare a vivere in Italia per il periodo del procedimento, e pertanto ha bisogno di richiedere un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza.

Il Permesso di Soggiorno per Attesa di Cittadinanza: Problemi e Procedure

LA DICHIARAZIONE DI PRESENZA

(L. 68/2007, modifica le regole del permesso di soggiorno e semplifica i requisiti applicabili ai viaggiatori di breve durata)

❑ *Che cos'è la Dichiarazione di presenza e chi deve presentarla ?*

- cittadini extracomunitari che si recano nel Paese per motivi di visita, affari, turismo o studio e vi soggiornano per meno di tre mesi , con lo scopo di notificare alle Autorità italiane l'arrivo degli stranieri.

❑ *Come presentare la Dichiarazione di presenza in Italia?*

- I viaggiatori possono presentare la Dichiarazione di presenza in Italia nei seguenti modi:
 - ❖ Ingresso nell'area Schengen attraverso l'Italia: Gli stranieri che entrano nell'area Schengen da Paesi terzi direttamente in Italia adempiono all'obbligo di dichiarazione attraversando i controlli della Polizia di frontiera. Durante questi controlli, il personale autorizzato appone il timbro Schengen sul documento di viaggio del visitatore.. In questo caso, non sono necessarie ulteriori azioni da parte del viaggiatore.
 - ❖ Ingresso nell'area Schengen attraverso un altro Paese Schengen: I viaggiatori che entrano nell'area Schengen da Paesi diversi dall'Italia devono compiere ulteriori passi per presentare la dichiarazione di presenza. Infatti, **entro 8 giorni dall'arrivo, i visitatori devono dichiarare la loro presenza presso la Questura locale.** Gli 8 giorni si contano in base alla data del timbro sul passaporto, apposto al momento dell'ingresso nell'area Schengen.

Nella prassi, si ritiene sufficiente il primo adempimento.

Il Permesso di Soggiorno per Attesa di Cittadinanza: Problemi e Procedure

IL PERMESSO PER ATTESA CITTADINANZA

Si richiede mediante [invio del kit postale](#) debitamente compilato.

Alla domanda sarà necessario allegare:

- fotocopia del passaporto o documento equipollente;
- fotocopia del permesso di soggiorno precedente;
- **documentazione attestante l'avvio del procedimento di concessione/riconoscimento della cittadinanza;**
- documenti inerenti l'alloggio (certificato di proprietà, contratto di affitto, dichiarazione di ospitalità);
- documenti riguardanti i mezzi economici di sostentamento o i redditi posseduti (requisito non richiesto)

• **ALTRE TIPOLOGIE DI PERMESSO**

Il Permesso di Soggiorno per Attesa di Cittadinanza: Problemi e Procedure

❖ Quando va presentata la ricevuta al Comune?

- ❖ Il permesso di soggiorno per attesa di cittadinanza può essere rilasciato a chi ha già attivato la procedura di accertamento del possesso della cittadinanza italiana fin dalla nascita.
- ❖ Le amministrazioni richiedono la presentazione della ricevuta anche prima che siano decorsi i 90 giorni, ma alla stregua delle norme suddette andrebbe presentato alla P.a. in pendenza dopo la scadenza dei novanta giorni.

❖ E' condizione di procedibilità?

- ❖ No. Il procedimento va attivato e alla scadenza dei 90 giorni richiesta la ricevuta

❖ Cosa si può fare con un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza

- ❖ iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale [Servizio Sanitario Nazionale](#) ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 286/98.
- ❖ In presenza dei requisiti reddituali e alloggiativi (vedi articolo 29 D.Lgs. 286/98) chiedere [il ricongiungimento familiare](#).

❖ Si può lavorare con il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza?

- ❖ La **Corte Costituzionale, con la sentenza n. 149 del 19 giugno 2019**, ha dichiarato **inammissibile** la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento riguardo al permesso di soggiorno per attesa di cittadinanza e al diritto al lavoro. Il giudice a quo non aveva precedentemente verificato la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata che consentisse lo svolgimento dell'attività lavorativa durante l'attesa della cittadinanza. Pertanto, la Corte ha ritenuto che il giudice amministrativo avrebbe dovuto considerare un'interpretazione conforme alla Costituzione, evitando che il ritardo nella procedura di verifica della cittadinanza comportasse una lesione di diritti costituzionali essenziali, come il diritto al lavoro. In seguito a questa pronuncia, il **Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, con la sentenza n. 117 del 20 dicembre 2019**, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per il cittadino che, in attesa della cittadinanza, era stato inizialmente autorizzato a lavorare e successivamente privato di tale possibilità senza una giustificazione adeguata

❖ Il permesso per attesa cittadinanza è convertibile?

- ❖ Sì, il permesso in questione è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Si tratta, invero, di una [novità introdotta con il](#) (meglio conosciuto come Decreto Lamorgese). L'art. 1 del [D.L. 130/2020](#) (cd. decreto Lamorgese), nell'introdurre modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 286/98, annovera tra i permessi convertibili anche quello per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, "ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo".

Il Permesso di Soggiorno per Attesa di Cittadinanza: Problemi e Procedure

· ALTRE TIPOLOGIE DI PERMESSO

✓ 1. Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

(ex carta di soggiorno – art. 9 del D.Lgs. 286/1998)

- **Durata: Illimitata (ma la carta plastificata ha validità quinquennale e va rinnovata)**
- **Requisiti principali:**
 - o **Residenza legale e continuativa in Italia da almeno 5 anni**
 - o **Reddito sufficiente**
 - o **Alloggio idoneo**
 - o **Conoscenza della lingua italiana (livello A2 minimo)**
- **Diritti:**
 - o **Accesso a lavoro, sanità, scuola, prestazioni sociali**
 - o **Possibilità di soggiornare in altri Paesi UE per brevi periodi o per lavoro/studio**

■ 2. Permesso di soggiorno per motivi familiari o lavoro a lungo termine (con rinnovi successivi)

- **Anche se formalmente a tempo determinato, può essere rinnovato indefinitamente se continuano a sussistere i requisiti.**
- **Non equivale a un soggiorno illimitato, ma può consentire una presenza stabile in Italia, con possibilità di convertirsi nel tempo in permesso di lungo periodo UE.**

● Esclusioni:

- **I permessi per studio, protezione temporanea, richiesta asilo, motivi umanitari, ecc. non consentono soggiorno a tempo indeterminato.**
- **Questi sono limitati nel tempo e non sempre convertibili.**

Il Permesso di Soggiorno per Attesa di Cittadinanza: Problemi e Procedure

Tempi rilascio permesso di soggiorno

✓ Giurisprudenza sui tempi di attesa per il rilascio del permesso di soggiorno

Termine di rilascio:

La sentenza del TAR Veneto del 30.04.2024 stabilisce che il permesso di soggiorno deve essere rilasciato entro 60 giorni (art. 5, comma 9, D.Lgs. 286/98).

Inizio del termine:

L'Ispettorato Generale di Amministrazione (I.G.A.) e il TAR Campania affermano che il conteggio dei 60 giorni non parte dall'invio dell'istanza tramite posta, ma dal giorno in cui l'utente si presenta in Questura per i rilievi fotodattiloscopici.

La recente sentenza del TAR Veneto chiarisce che **il termine decorre dall'istanza presentata, non dal giorno dei rilievi**, in accordo con l'art. 2 della legge 241/1990.

La sentenza sottolinea che permettere alla Questura di decidere a suo piacimento quando considerare concluso il procedimento creerebbe incertezza e ritardi, andando contro il principio di buon andamento amministrativo (art. 97 Cost.).

Il Consiglio di Stato e il Tribunale di Roma hanno stabilito che i procedimenti di immigrazione e cittadinanza sono soggetti a un termine massimo di 180 giorni a causa della loro complessità.

Cosa fare in caso di ritardo:

Se il permesso non viene rilasciato entro 60 giorni, si può presentare un sollecito alla Questura.

La Questura ha comunque un termine massimo di 180 giorni per il rilascio del permesso.

TRASCRIZIONE

4. Trascrizione degli Atti di Riconoscimento e delle Sentenze di Riconoscimento della Cittadinanza

- Trattazione delle **problematiche legate alla trascrizione degli atti di riconoscimento** della cittadinanza nei registri dello stato civile.

TRASCRIZIONE ORDINANZE E SENTENZE DI ACCERTAMENTO DELLA CITTADINANZA

Il certificato di passaggio in giudicato ?

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2281/2025 (*in fase di oscuramento..*)

la trascrizione di una sentenza che riconosce la cittadinanza italiana iure sanguinis non richiede il certificato di passaggio in giudicato previsto dall'art. 124 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile.

CONTINUA .. TRASCRIZIONE ORDINANZE E SENTENZE DI ACCERTAMENTO DELLA CITTADINANZA

Il caso:

Il Tribunale di Roma con ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c., riconosciuta una italo-brasiliana cittadina italiana iure sanguinis, aveva disposto l'adempimento degli obblighi burocratici necessari per permetterle di esercitare i diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza italiana.

Nonostante ciò, l'Ufficiale di stato civile aveva rifiutato di procedere alla trascrizione per mancanza dell'attestazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c., ritenendo insufficiente l'attestazione di non proposto appello da parte della Corte d'Appello di Roma.

Tuttavia, la Suprema Corte (ricorso per la cd "soccombenza virtuale") ha cassato senza rinvio tali pronunce, ritenendole illegittime, condannando il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese processuali e chiarendo importanti principi in materia.

Principi di diritto

• **Il passaggio in giudicato di una decisione giudiziale non richiede necessariamente il certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c.**, ma può essere provato con qualsiasi elemento che dimostri l'assenza di impugnazioni, come l'attestazione di non proposto appello (fornita dall'Avvocato).

• **Il facere burocratico** richiesto al Comune e all'Ufficiale di stato civile **è un atto dovuto**, indipendente dall'indicazione esplicita nella decisione giudiziale.

• **Il legittimato passivo nelle controversie sull'adempimento dell'ordine di trascrizione è il Sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile**

• **La mancata esecuzione dell'ordine giudiziale non può tradursi in una privazione di diritti fondamentali legati alla cittadinanza**, come l'accesso al sistema sanitario e al mercato del lavoro.

CONTINUA .. TRASCRIZIONE ORDINANZE E SENTENZE DI ACCERTAMENTO DELLA CITTADINANZA

Sentenze richiamate

- Cass. n. 9746/2017 e Cass. n. 36258/2023, relative alla prova del **giudicato esterno** (il giudicato interno ha effetto nello stesso processo, il giudicato esterno anche su processi diversi).

- Trib. Genova, decreto 25.02.2022. Trib. Savona, decreti 14.06.2024 e 04.07.2024, a sostegno della **immediata esecutività** delle decisioni che ordinano un *facere* burocratico.

-Cass. n. 14194/2024, che ha chiarito che **la prova della filiazione** nei procedimenti *iure sanguinis* non è necessariamente vincolata alla produzione **dell'atto di nascita**, ma può essere dimostrata con altri mezzi di prova alternativi.

Altre implicazioni

La pronuncia della Suprema Corte assume rilevanza fondamentale nelle controversie legate al riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, impedendo agli organi amministrativi di frapporre ostacoli burocratici non previsti dalla legge all'esecuzione delle decisioni giudiziali.

Il principio affermato è suscettibile di applicazione analogica anche ai procedimenti semplificati introdotti dalla riforma "Cartabia" e alle sentenze pronunciate nei procedimenti ordinari di cognizione.

In sintesi, la Cassazione ribadisce l'importanza di una interpretazione normativa rigorosa, contrastando prassi amministrative illegittime che ostacolano l'esercizio dei diritti connessi allo status di cittadino italiano.

TRASCRIZIONE

NATURA DELLE ORDINANZE E/O SENTENZE

Le ordinanze e le sentenze che accertano la cittadinanza italiana hanno **natura dichiarativa** e non costitutiva, poiché il riconoscimento giuridico sancisce uno status già esistente. Pertanto, il soggetto interessato è cittadino italiano **fin dalla nascita**, indipendentemente dalla trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile. Quest'ultima, infatti, è un adempimento amministrativo che non influisce sull'effettivo possesso della cittadinanza, ma ne facilita l'esercizio.

REQUISITI DI TRASCRIZIONE

Prima di procedere alla trascrizione della sentenza o dell'ordinanza, occorre verificare:

- ❖ **La competenza dell'ufficiale di stato civile**, che deve accertare la ricevibilità della domanda ai sensi dell'art. 2, c. 1, L. n. 241/1990.
- ❖ **La legittimazione dell'avvocato** a presentare la richiesta, in quanto essa rientra tra le istanze ordinarie di trascrizione degli atti di stato civile (**procura**).
- ❖ **L'istanza può essere presentata dal cittadino, ma solo per sé stesso**. Si ritiene che non può produrre attestazione di mancato appello (essendo il giudizio a difesa tecnica obbligatoria)
- ❖ **La Identificazione del Comune specifico destinatario dell'ordine**, ma è il soggetto interessato, tramite il legale, che deve individuare il comune competente
- ❖ La trasmissione dell'ordinanza al comune deve essere **accompagnata dalla certificazione di giudicato esterno o interno**, garantendo così la definitività del provvedimento.

NORME**artt. 12, comma 11, e 17 del d.P.R. 396/2000****Art.12, comma 11.**

La trascrizione **può essere domandata da** chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorità.

Art. 17

(Trasmissione di atti)

1. **L'autorità diplomatica o consolare** trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio ((o dell'unione civile)), se gli sposi ((o le parti dell'unione civile)) risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito dell'autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un comune a sua scelta.

TRASCRIZIONE

Attestazione di conformità dell'ordinanza

L'attestazione di conformità di un'ordinanza giudiziaria deve essere effettuata dall'avvocato in conformità all'art. 196-octies, comma 2, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Tale potere rientra nelle facoltà di autentica attribuite agli avvocati, ma deve essere esercitato nei limiti stabiliti dalla legge, non essendo una prerogativa generale.

Gli avvocati hanno la **facoltà di autenticare:**

1. **Copie informatiche**, anche per immagine, di atti processuali delle parti, degli ausiliari del giudice e del giudice stesso **contenuti nei fascicoli telematici o allegati a comunicazioni PEC** degli uffici giudiziari.
2. **Scansioni di verbali cartacei o sentenze redatte su supporto cartaceo**, limitatamente a quanto previsto dalle norme vigenti.

Attestazione di conformità e modalità di trasmissione

Il difensore può estrarre **copia conforme analogica** dell'ordinanza per trasmetterla all'ufficiale di stato civile ai fini degli adempimenti previsti. Per gli atti processuali di parte, la conformità deve essere attestata secondo le disposizioni degli artt. 196-undecies disp. att. c.p.c. e L. n. 53/1994, che prevedono:

1. Attestazione di conformità della copia analogica, apposta in calce, a margine o su foglio separato congiunto materialmente all'atto.
2. Attestazione di conformità di una copia informatica, inserita nel documento informatico stesso oppure su un file separato, con identificazione conforme alle specifiche tecniche del Ministero della Giustizia.

Nel caso di trasmissione **via posta ordinaria, l'attestazione deve essere firmata autograficamente dall'avvocato. Se la trasmissione avviene via PEC, la firma deve essere digitale, ma gli atti di stato civile devono comunque essere trasmessi in formato cartaceo.**

TRASCRIZIONE

I REQUISITI DEGLI ATTI

1. **Verifica della legalizzazione** (applicazione convenzioni internazionali su esenzione)

- L'atto da trascrivere può essere una copia conforme di un atto, estratto o certificato.
- L'ufficiale di stato civile non deve necessariamente richiedere la copia integrale dell'atto di nascita straniero, poiché il Tribunale ha già esaminato gli elementi sostanziali.
- Gli atti non hanno una scadenza, ma l'interessato deve fornire un documento senza mutamenti.
- Devono essere originali e firmati in modo autografo, salvo per gli atti argentini, che possono essere sottoscritti digitalmente.
- La legalizzazione può essere effettuata tramite apostille elettronica in alternativa alla legalizzazione presso il Consolato italiano all'estero.

2. **Verifica della traduzione** (applicazione convenzioni internazionali su esenzione)

- Ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 396/2000, i documenti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione certificata conforme.
- La traduzione deve essere indissolubilmente legata all'atto originale mediante timbri di congiunzione.
- Ogni traduzione deve corrispondere esattamente all'atto a cui si riferisce e deve essere dichiarata conforme dall'interprete.
- Non è ammesso allegare traduzioni dopo il plico degli atti o dichiarare la conformità di più traduzioni con un'unica attestazione.
- Solo l'ufficiale di stato civile può eseguire un riassunto della traduzione nel momento della trascrizione.

TRASCRIZIONE

3. Verifica delle generalità degli interessati

- Le generalità riportate negli atti stranieri potrebbero non coincidere con quelle indicate nelle ordinanze.
- L'ufficiale di stato civile non deve verificare se si tratti della stessa persona in caso di discrepanze nei dati, ma può chiedere chiarimenti.
- Le generalità presenti nell'ordinanza devono essere fedelmente riportate nell'atto di nascita.

4. Non indicazione dei figli minori nell'ordinanza

- I figli minori sono cittadini italiani ai sensi dell'art. 1 della legge 91/1992, anche se non citati nell'ordinanza.
- L'ufficiale di stato civile deve accertare il rapporto di filiazione secondo l'ordinamento italiano.
- Se il rapporto di filiazione non è valido per l'ordinamento italiano, la trascrizione dell'atto di nascita sarà rigettata.
- Se i minori sono menzionati nell'ordinanza, l'ufficiale non deve operare ulteriori accertamenti sulla cittadinanza, ma solo verificare la legalizzazione e la traduzione, procedendo alla trascrizione.

TRASCRIZIONE: termini

1. Le norme

- ❖ **Art. 2 della Legge n. 241/1990**, stabilisce un termine generale di **30 giorni** per la conclusione dei procedimenti amministrativi, salvo diversa previsione regolamentare (*secondo gran parte della dottrina, i termini per la conclusione di procedimenti di stato civile -costituiti da iscrizioni, trascrizioni, annotazioni-, così come quelli relativi ai procedimenti anagrafici non può rientrare nell'ambito della potestà regolamentare comunale, trattandosi di materia di competenza legislativa, e, quindi, anche regolamentare dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. i) Cost, per le implicazioni che detti procedimenti hanno o possono avere sull'esercizio di diritti fondamentali dell'individuo*). Sebbene le normative sullo stato civile non stabiliscano sempre termini precisi per la conclusione dei procedimenti, possono verificarsi situazioni che impediscono una rapida definizione delle pratiche. In questi casi, l'Ufficiale dello stato civile, ai sensi degli artt. **7 e seguenti della L. 241/1990, ha facoltà di indicare un termine diverso per la conclusione del procedimento.**
- ❖ **Art. 14 del d.P.R. 396/2000:** *"I provvedimenti dell'autorità giudiziaria italiana che devono essere trascritti o annotati negli archivi di cui all'articolo 10 sono trasmessi **senza indugio** dal cancelliere del giudice che li ha pronunciati all'ufficiale dello stato civile competente."*

I termini di esecuzione della trascrizione dovrebbero essere quelli della **massima tempestività** ,

* *un termine per tale adempimento, non estensibile perché in norma "speciale", è previsto dall'art. 5, comma 6, secondo periodo, d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 (diritto di voto), per il quale, in questi casi, la trascrizione deve avvenire entro 60 giorni dalla ricezione degli atti di stato civile trasmessi dall'autorità consolare italiana.*

2. Tempi di trascrizione previsti dai regolamenti

- Alcuni comuni prevedono termini più lunghi nei propri regolamenti, estendendo il periodo di trascrizione fino a 90 o 180 giorni, soprattutto per atti provenienti dall'estero.
- In caso di richiesta incompleta o necessità di integrazione documentale, la trascrizione può subire ulteriori ritardi.

TRASCRIZIONE

Mezzi di tutela giurisdizionali

Se la trascrizione non viene eseguita nei tempi previsti, l'interessato può ricorrere ai seguenti strumenti giuridici:

- Ricorso al **Tribunale civile ex art. 95 d.P.R. 396/2000**, per ottenere l'ordine di trascrizione da parte del giudice. *(Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito al di fuori dei casi di cui all'articolo 98, comma 2-bis, o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento. 2. Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al comma 1.)*
- Ricorso al **TAR in caso di rifiuto (anche inerzia) illegittimo** da parte dell'amministrazione.
- Impugnazione del diniego di trascrizione davanti al **Tribunale ordinario**, dimostrando il diritto alla trascrizione.

Mezzi di tutela non giurisdizionali

L'interessato può adottare strumenti alternativi alla via giudiziaria:

- **Diffida** formale all'ufficiale di stato civile, sollecitando l'adempimento.
- **Segnalazione** al Prefetto, per richiedere un intervento in caso di ritardi ingiustificati.

E' ammesso l'accesso agli atti ex art. 22 L. 241/1990, per verificare lo stato della pratica e le motivazioni del mancato adempimento.

Q&A SUL PERMESSO DI SOGGIORNO

1. Il permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato ed in fase di rinnovo

Quesito: E' POSSIBILE INDICARE L' ITER COMPLETO PER L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA ED **EVENTUALE CANCELLAZIONE DECORSO IL TERMINE DI REGOLARITÀ DI SOGGIORNO?**

Risposta: riferimento normativo: L'Art.11 del DPR 223/1989, alla lettera c) dispone la **cancellazione anagrafica:**“[...] per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'**art. 7, comma 3**, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni [...]”;

- **cancellazione per altri motivi: “mancato rinnovo del permesso di soggiorno”;**
- notifiche, all'ultimo indirizzo dichiarato o conosciuto, mediante raccomandata AR. Non serve la pubblicazione all'albo, se si è fatta la raccomandata AR.
- **invito allo straniero a presentarsi in anagrafe per rinnovare la propria dichiarazione di residenza** accompagnata dal nuovo permesso di soggiorno.
- termine: dal giorno successivo alla scadenza del permesso di soggiorno (annotato in anagrafe) 180 giorni.
- **CASI POSSIBILI:**
 - ***Lo straniero presenta il nuovo permesso:*** 1) gli si fa confermare l'indirizzo di residenza 2) si annota il nuovo permesso in anagrafe.
 - **Lo straniero dimostra che sta rinnovando il permesso di soggiorno (ricevuta postale o della questura ...):** a) il procedimento si sospende; b) si procede ad accertare il rilascio del nuovo permesso di soggiorno, dopo un congruo periodo di tempo. (nella prassi molti comuni fanno una verifica nel primo semestre e una verifica nel secondo)
- ▶ Se infine lo straniero non viene a portare il nuovo permesso o si ha certezza che non gli verrà rinnovato, si emette un provvedimento di cancellazione anagrafica per “mancato rinnovo del permesso di soggiorno”. Viene compilato un APR4 e poi si notifica, anche mediante raccomandata, il provvedimento allo straniero. Il provvedimento va comunicato alla questura.
- ▶ *DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2015, n. 126 : “3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale e' effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.*

ASSENZA DEL REQUISITO DELLA DIMORA ABITUALE : CONSEGUENZE

Quesito: *CITTADINANZA AI SENSI DELL'ART. 4 L.91/92, CITTADINO ISCRITTO, MA IN FASE DI ACCERTAMENTO DAL COMMISSARIATO VIENE ACCLARATA L'ASSENZA SU TERRITORIO NAZIONALE DEL RAGAZZO, INOLTRE È DOCUMENTATA LA FREQUENZA SCOLASTICA SOLO ALL'ESTERO.SI PUO' FARE RIFIUTO*

Risposta : IL DINIEGO DELLA CITTADINANZA DISCENDE COME EFFETTO DALLA ACCERTATA CARENZA DEL REQUISITO DELL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA.

- Affinché' vi sia l'iscrizione occorre, infatti, la : **“dimora abituale”**.
- Per procedere al diniego sarà dunque necessario prima il procedimento di **cancellazione dall'anagrafe** e successivamente il diniego.
- Nelle more, sulla scorta dei principi generali, potrà essere **sospesa l'istruttoria sulla istanza di cittadinanza**.
- Anche in questa fase, e negli endoprocedimenti, va garantita la trasparenza, la partecipazione ed il contraddittorio con l'istante. in caso di assenza ed irreperibilità le notifiche e comunicazioni andranno fatte nelle forme della pubblicazione.

Q&A

FIGLIO MINORE . ART. 14, L. 91/92

I figli minori conviventi con genitore naturalizzato italiano se nati all'estero non acquistano più la cittadinanza italiana?

Quesito: CON RIFERIMENTO AL DL 36/2025 SI CHIEDE: 1) SE IL FIGLIO MINORE COABITANTE DI CITTADINO STRANIERO NATO ALL'ESTERO, DIVENUTO CITTADINO ITALIANO CON DECRETO, ACQUISISCE LA CITTADINANZA ITALIANA A SEGUITO DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DEL PADRE?

Risposta: Il Decreto Legge 28 marzo 2025 n. 36 introduce un nuovo **Art. 3 bis alla Legge n. 91/1992** e pone **una deroga anche all'art. 14** della medesima legge, che prevedeva *“I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza”*.

Ex articolo 3-bis della legge 91/1992 non si considera mai acquisita la cittadinanza italiana da parte di chi è nato all'estero, anche prima dell'entrata in vigore del presente articolo, se possiede un'altra cittadinanza, salvo nei seguenti casi:

- un genitore o adottante, cittadino italiano è nato in Italia;
- un genitore o adottante, cittadino italiano ha vissuto in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita o adozione;
- un nonno o nonna (ascendente di primo grado) dei genitori o adottanti, cittadini italiani è nato in Italia.

il minore non solo è nato all'estero, ma possiede anche altra cittadinanza straniera ed il genitore è cittadino italiano nato in Italia oppure che è stato residente in Italia da cittadino italiano almeno 2 anni prima della nascita del figlio, ma in questo caso la cittadinanza verrebbe attribuita per l'articolo 1 della legge 91/1992, in quanto il padre è già italiano alla nascita del figlio.

Pertanto, in base al decreto-legge n. 36/2025 che ha introdotto l'articolo 3-bis nella legge n. 91/1992, i figli minori di persone che acquistano la cittadinanza italiana — indipendentemente dalla modalità di acquisto di queste ultime (ad esempio nono solo per naturalizzazione, ma anche ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'art. 2, comma 2, o per riacquisto ai sensi dell'art. 13) — non acquistano automaticamente la cittadinanza italiana se sono nati all'estero e sono in possesso di un'altra cittadinanza.

NON SI RITIENE APPLICABILE ALLE SITUAZIONI PREGRESSE PER CUI SI APPLICA L'ART. 14 , VERSIONE PREVIGENTE, A TUTTI I CASI DEFINITI O IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO : SENTENZA 375 DEL 2.5.2025 retroattività

1. La questione esaminata

Con sentenza n. 375/2025, emessa il 2 maggio 2025, il Tribunale di Campobasso ha riconosciuto la cittadinanza italiana iure sanguinis a un gruppo di ricorrenti italo-americani, rigettando l'applicabilità del Decreto-Legge 36/2025 entrato in vigore il 29 marzo 2025, ma ancora non convertito in legge. Il Ministero dell'Interno aveva chiesto il rigetto del riconoscimento, sostenendo che la nuova normativa avrebbe dovuto trovare applicazione anche per i procedimenti in corso.

3. La decisione del Tribunale di Campobasso

Il Tribunale ha accolto le richieste dei ricorrenti e ha statuito l'inapplicabilità del Decreto-Legge 36/2025 per i procedimenti avviati prima della sua entrata in vigore, confermando che:

- La normativa non è retroattiva, come stabilito dall'art. 11 delle Preleggi ("La legge non dispone che per l'avvenire").
- Il Decreto non prevede espressamente la retroattività, e una norma retroattiva può essere applicata solo se chiaramente prevista e motivata dal legislatore.
- Le nuove condizioni di riconoscimento non possono essere imposte retroattivamente, poiché le circostanze di nascita e ascendenza dei ricorrenti sono già definite nel passato.

Anche per le domande presentate dopo il 28 marzo 2025, il Tribunale di Campobasso ha osservato che il Decreto n. 36/2025 non stabilisce espressamente la retroattività delle nuove regole". Sebbene questa constatazione non sia stata oggetto diretto della decisione, la sentenza pare voler dire che le nuove regole non potrebbero essere applicate a persone già riconosciute come cittadini italiani dalla legge".

Il Tribunale ha inoltre rigettato la richiesta di sospensione del giudizio proposta dal Ministero dell'Interno in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità dell'art. 1 della Legge 91/1992, sollevata dal Tribunale di Bologna.

4. Impatto della decisione

La pronuncia potrebbe generare un filone giurisprudenziale a tutela degli italo-discendenti, contrastando l'applicazione retroattiva del Decreto-Legge 36/2025. Se altri tribunali seguiranno questa interpretazione, si potrebbe consolidare una tutela dei diritti acquisiti dai cittadini iure sanguinis.

QUESITI 14 MAGGIO

- ▶ [QUESITI DEL 14 MAGGIO.docx](#)

Nella prossima sessione....

Sessione 3: Problematiche Operative, Collaborazione tra Enti e Best Practices

Obiettivo: Affrontare le difficoltà operative e le best practices per una gestione efficiente delle pratiche di cittadinanza.

- 1. Incongruenze e Errori negli Atti di Stato Civile: Necessità di Rettifiche**
 - Problemi legati a errori e incongruenze negli atti di stato civile.
 - Come e quando richiedere rettifiche per garantire una gestione corretta.
- 2. Convenzioni Internazionali in Materia di Scambio di Atti di Stato Civile**
 - Analisi delle convenzioni internazionali per semplificare lo scambio di atti tra Paesi.
 - Come queste convenzioni possano velocizzare il processo di cittadinanza.
- 3. I Rapporti con le Autorità Consolari: Aspetti Operativi**
 - Analisi delle problematiche nei procedimenti consolari e nelle verifiche documentali.
 - Suggerimenti per migliorare l'efficienza tra amministrazioni locali e consolati.
- 4. Il Ruolo degli Intermediari e le Barriere Linguistiche: Creazione di FAQ Uniformi in Diverse Lingue**
 - Ruolo degli intermediari nel processo di cittadinanza e la gestione delle barriere linguistiche.
 - Creazione di FAQ e materiale in più lingue per semplificare la comunicazione.

▶ ***Grazie per l'attenzione***

- ▶  Prossimo appuntamento:
 - ▶  18 giugno 2025

▶ E-mail: webinar@asmel.eu